



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 27/ 143 | di data 24/12/21 |
| | |

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI PER CANCELLAZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA MURI E FACCIATE DI CASE IMBRATTATE DA VANDALI SU EDIFICI TUTELATI E NON TUTELATI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 40.000,00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che l'Amministrazione comunale intende proseguire con l'iniziativa concernente il ripristino delle superfici di case private imbrattate in seguito ad atti vandalici;

atteso che con deliberazione della Giunta comunale 21.12.2015 n. 244 è stata definita l'entità del rimborso da parte del privato dei costi sostenuti dall'Amministrazione per il servizio di ripristino degli intonaci danneggiati da atti vandalici, nella misura fissa di euro 120,00;

considerato altresì che una parte considerevole degli imbrattamenti riguarda gli immobili accertati o dichiarati di interesse culturale o sottoposti alla disciplina del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, come previsto dall'art. 12, comma 1 del medesimo Decreto o sottoposti alle disposizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del medesimo Decreto;

rilevato che per tali immobili gli interventi di pulitura degli imbrattamenti necessitano di autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del citato Codice;

considerato che per contrastare efficacemente il fenomeno del degrado urbano la Soprintendenza dei Beni culturali della Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento hanno individuato delle azioni comuni atte a contrastare questo fenomeno, con conseguente semplificazione delle procedure amministrative;

posto pertanto che con deliberazione della Giunta comunale 10.12.2018 n. 268 è stato approvato il protocollo d'intesa a tutela del decoro della città tra la Soprintendenza dei Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento, sottoscritto tramite scrittura privata digitale in data 10.01.2019 rep. n. 298;

precisato che con il protocollo d'intesa citato la Soprintendenza si è impegnata a:

- autorizzare ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" gli interventi di pulitura sugli immobili accertati o dichiarati di interesse culturale o sottoposti alla disciplina del decreto, da realizzare ad opera del Comune di Trento;
- autorizzare gli interventi di pulitura sugli immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, qualora previsto dal provvedimento impositivo;
- esercitare le proprie funzioni di alta sorveglianza e di vigilanza al fine di garantire la correttezza e la buona riuscita degli interventi;

atteso che il Comune tra le altre cose con il protocollo d'intesa citato si è impegnato a:

pagina 1/4

- dare preventiva comunicazione alla Soprintendenza degli interventi di pulitura su beni immobili di interesse culturale o sottoposti alla disciplina del Decreto citato, ricadenti all'interno del territorio comunale;
- dare comunicazione degli interventi sui beni di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) del Decreto (affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista);

dato atto lo scrivente dovrà eseguire, oltre agli interventi richiesti direttamente dai cittadini, anche quelli richiesti dalla questura a seguito di scritte ingiuriose;

dato atto che è stata predisposta la perizia di spesa datata 02.12.2021, redatta dallo scrivente Servizio Gestione Strade e parchi ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, dell'importo complessivo di euro 40.000,00 (oneri compresi), così suddivisa:

1) Interventi di cancellazione atti vandalici da edifici tutelati e non tutelati

| | | |
|--------------------------|------|-----------|
| Lavori | euro | 29.432,85 |
| Oneri della sicurezza | euro | 2.020,00 |
| Oneri sicurezza covid | euro | 740,23 |
| Oneri aziendali covid 2% | euro | 593,80 |
| Oneri fiscali i.v.a. 22% | euro | 7.213,12 |
| Totale perizia | euro | 40.000,00 |

rilevato che la perizia di spesa prevede una pluralità indistinta di interventi collocati in cantieri diversi e non identificati nel dettaglio, per cui la valutazione delle applicative del D.lgs. 81/2008 è rinviata al momento di definizione nel dettaglio di ogni singolo intervento;

rilevato, con particolare riguardo alle modalità di affidamento dei lavori, che l'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

atteso pertanto che le spese medesime saranno eseguite in economia, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva, dall'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., tenuto conto delle modalità semplificate di affidamento previste dall'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m., avendo cura di evitare artificiose suddivisioni dei lavori per la scelta delle modalità di affidamento, stipulando i relativi contratti mediante scambio di corrispondenza, dando mandato al sottoscritto dell'esecuzione del presente atto;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

atteso in particolare che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista per tale tipologia di affidamento (per i lavori euro 150.000,00), dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108;

atteso quindi che le spese in oggetto saranno effettuate valutando il ricorso ad una delle modalità sopra richiamate, in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e

con le indicazioni operative definite dall'Area Tecnica e del territorio (ora Servizio appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

ritenuto di vietare il ricorso al subappalto, come consentito ai sensi dell'art. 52, comma 9, della l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. per ragioni tecnico organizzative, in quanto trattasi di interventi che devono essere eseguiti con tempestività a seguito di richiesta dei cittadini e pertanto i tempi di autorizzazione del subappalto non sono compatibili;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 03.12.2021 prot. 320849;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa "Cancellazione scritte atti vandalici da edifici tutelati e non tutelati", costituita da unico elaborato, datata 02.12.2021 redatta dallo scrivente Servizio Gestione strade e parchi, che espone una spesa complessiva di euro 40.000,00 (oneri inclusi) come esposto in narrativa;
2. di dare atto che l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di spesa avverrà secondo le modalità di cui in premessa, avendo cura di evitare artificiose suddivisioni dei lavori per la scelta delle modalità di affidamento, stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza, dando mandato al sottoscritto dell'esecuzione del presente atto;
3. di rinviare la valutazione delle modalità applicative del D. Lgs. 81/2008 e s.m. al momento di definizione nel dettaglio di ogni singolo intervento;
4. di escludere il ricorso al subappalto, come consentito ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m., per le ragioni di cui in premessa;
5. di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale 21.12.2015 n. 244 è stata definita l'entità del rimborso da parte del privato dei costi sostenuti dall'Amministrazione per il servizio di ripristino degli intonaci danneggiati da atti vandalici, nella misura di un contributo fisso di Euro 120,00 da versare all'atto della richiesta;
6. di prenotare la somma di euro 40.000,00 (iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 24/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 143

di data 24/12/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI PER CANCELLAZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA MURI E FACCIATE DI CASE IMBRATTATE DA VANDALI SU EDIFICI TUTELATI E NON TUTELATI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 40.000,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

| E / S | T i p o | Anno | Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata | Piano Finanziario E/U | Gest | Res | Opera | Importo | Tipo finanziam. | Impegno/ Accert. |
|-------|---------|------|--|--------------------------|------|-----|-------|-----------|--------------------|------------------------|
| U | P | 2022 | 10051.03.01123 | U.1.03.02.99.999 | 2703 | | | 40.000,00 | " | 96105 (9105731) |

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 28 dicembre 2021